

3 Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC), RS 910.17

3.1 Situazione iniziale

La tendenza a un consumo orientato verso un'alimentazione più equilibrata e a base vegetale è in linea con gli obiettivi della politica sanitaria e climatica della Confederazione e offre opportunità imprenditoriali per la filiera agroalimentare. Nel suo parere del 19 maggio 2021 in risposta alla mozione [21.3401](#) *Contributi per singole colture anche a quelle per l'alimentazione umana*, il Consiglio federale aveva affermato, tra l'altro, che l'UFAG avrebbe esaminato l'attuale impostazione dei contributi per singole colture onde tener conto dell'evoluzione della domanda.

La domanda di alimenti a base vegetale come i sostituti della carne e del latte è in aumento. Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli finiti, a oggi, vengono per lo più importati, poiché i requisiti climatici delle colture sono spesso elevati, i dazi doganali sono bassi e le filiere di trasformazione all'interno del Paese sono ancora incomplete.

Situazione del mercato dei legumi secchi (valori medi 2019-2020)

	CH		Import					Protezione doganale	
	Superficie	Produzione	Semina	Foraggio	Altro	Alimentazione	Olio commestibile	Usi alimentari	
	ha	t	t	t	t	t	t	fr./100kg	Voce di tariffa
Soia	1'876	5'299	83	8'386	185	1'461	1'464	0	1201.9091
Piselli	3'561	11'505	-	7'213	-	1'240	-	0.85	0713.1019
Ceci	-	-	-	-	-	1'743	-	0	0713.2019
Fagioli	980	2'547	377	100	8	3'260	-	0	0713.3319
Lupini	186	525	-	-	-	-	-	0	1214.9090
Lenticchie	132	-	-	-	1	3'368	-	0	0713.4019

Fonti: USC, UDSC

Nell'ambito di un lavoro di progetto, l'UFAG ha condotto una serie di interviste ad attori della ricerca e delle catene del valore. Sono stati identificati diversi legumi che si addicono alla coltivazione in Svizzera e che a detta dei trasformatori e/o dei distributori al dettaglio hanno un potenziale.

3.2 Sintesi delle principali modifiche

Da un lato, lo scopo di utilizzo delle leguminose a granelli, finora sostenute con contributi per singole colture per l'utilizzo a scopo foraggero, viene esteso all'alimentazione umana. Dall'altro, è previsto il sostegno di 1000 franchi per ettaro e anno per sei generi botanici di leguminose: *Phaseolus* (fagioli), *Pisum* (piselli), *Lupinus* (lupini), *Vicia* (vecce), *Cicer* (ceci) e *Lens* (lenticchie). Per aver diritto ai contributi, i granelli devono essere raccolti a raggiunta maturazione.

3.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 capoversi 1 e 3

Da un lato, lo scopo di utilizzo di favette, piselli proteici e lupini, finora limitato a quello foraggero, viene esteso, dall'altro il diritto ai contributi si applica a tutte le specie dei sei generi botanici di leguminose: *Phaseolus* (fagioli), *Pisum* (piselli quali piselli gialli, piselli proteici), *Lupinus* (lupini quali lupino blu o lupino selvatico (*Lupinus angustifolius*), lupino giallo (*Lupinus luteus*) e lupino bianco (*Lupinus albus*)), *Vicia* (vecce quali favette), *Cicer* (ceci) e *Lens* (lenticchie). In futuro, grazie all'equiparazione in termini di sostegno, gli incentivi per l'offerta e l'uso di legumi secchi verranno maggiormente dai mercati.

Nel contesto dell'estensione del diritto ai contributi ad altre leguminose a granelli viene precisato che non vengono concessi contributi alle colture raccolte prima della loro maturazione o non destinate all'estrazione dei granelli.

Articolo 2

Il contributo finora concesso per singoli generi e specie di leguminose si applica per tutte le specie dei sei generi botanici di leguminose: Phaseolus (fagioli), Pisum (piselli quali piselli gialli, piselli proteici), Lupinus (lupini quali lupino giallo, lupino blu o lupino bianco), Vicia (vecce quali le favette), Cicer (ceci) e Lens (lenticchie), comprese le miscele ai sensi dell'articolo 6b capoverso 2.

Articolo 6b capoverso 2

I contributi possono essere versati per tutte le miscele di specie dei sei generi botanici di leguminose: Phaseolus (fagioli), Pisum (piselli quali piselli gialli e piselli proteici), Lupinus (lupini quali lupino giallo, lupino blu o lupino bianco), Vicia (vecce quali le favette), Cicer (ceci) e Lens (lenticchie) con cereali o dorella a condizione che sia raggiunta la proporzione in peso minima delle colture che danno diritto a contributi.

3.4 Ripercussioni

3.4.1 Confederazione

Il versamento dei contributi a tutti i fagioli, piselli (incl. ceci), lupini e lenticchie raccolti a raggiunta maturazione rappresenta una certa semplificazione. Sono necessari adeguamenti ai sistemi informatici, che comunque possono essere gestiti con le risorse umane esistenti.

Partendo da un livello basso, le superfici coltivate messe a colture di nicchia potrebbero subire un'evoluzione costante. Essendo queste superfici limitate, le colture di nicchia competono con altre colture, alcune delle quali sono sostenute con contributi a singole colture. Complessivamente, a medio termine si potrebbe verificare un maggior fabbisogno finanziario di circa un milione di franchi all'anno, che può essere coperto con i fondi già stanziati.

3.4.2 Cantoni

Il versamento dei contributi a tutti i fagioli, piselli (incl. ceci), lupini e lenticchie raccolti a raggiunta maturazione rappresenta una certa semplificazione. Sono necessari adeguamenti ai sistemi informatici, che comunque possono essere gestiti con le risorse umane esistenti.

3.4.3 Economia

Con la produzione e la trasformazione di materie prime indigene la filiera agroalimentare può partecipare al mercato in crescita. Puntando sull'esaltazione della provenienza svizzera, oltre al sostegno statale, si può spuntare un maggior prezzo sul mercato rispetto alle merci importate. Le leguminose a granelli destinate al consumo umano sono equiparate, in termini di sostegno, a quelle coltivate a scopo foraggero.

3.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto internazionale. Nel quadro dell'OMC i contributi per singole colture rientrano nel sostegno interno.

3.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

3.7 Basi legali

Articolo 54 capoverso 2 lettera a della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAg; RS 910.1).